

L'esclusione. Conferma arrivata dall'Agenzia con una risposta della Dre Puglia a un interpellato

Il reddito agrario non richiede l'adempimento

■ Gli Isa si applicano ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo. Di conseguenza sono escluse tutte le attività agricole che rientrano nel reddito agrario, vale a dire quelle previste dall'articolo 32 del Tuir svolte da persone fisiche e società semplici. Questa interpretazione è stata confermata dalla Dre della Puglia in una risposta ad una istanza di interpellato (n. 917-64/2019).

Gli Isa in materia di agricoltura, pertanto, si rendono applicabili soltanto in presenza di società diverse dalle società semplici, ovvero Snc, Sas, Srl, Spa agricole.

Le istruzioni alla compilazione dei modelli Isa, inoltre, precisano che non sono soggetti a questi indicatori i contribuenti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, in regime forfetario e tutti coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Ne consegue che l'obbligo non

sussiste nemmeno per i soggetti che operano in agricoltura e che hanno optato per la determinazione del reddito in base al comma 1093 della legge 296/2006. Il comma 1093 consente alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, purché rivestano la qualifica di società agricole, di optare per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali in luogo della tassazione ordinaria "a bilancio", basata, cioè, sulla differenza tra costi e ricavi. L'articolo 2 del Dlgs 99/2004 definisce «agricole» le società che rispettano un duplice requisito: il primo è lo svolgimento esclusivo delle attività agricole all'articolo 2135 del Codice civile il secondo riguarda la denominazione o ragione sociale che deve contenere la dicitura «società agricola».

L'opzione per la tassazione catastale non fa venir meno le modalità

di tenuta della contabilità né la natura del reddito che resta di impresa, sebbene determinato in base alle risultanze catastali. La determinazione catastale del reddito non è un criterio ordinario e quindi escluso dagli indicatori sintetici.

Resta inteso che in caso di applicazione del regime di determinazione ordinario del reddito e dell'Iva, o vengano meno le condizioni per la determinazione forfetaria delle imposte, torneranno applicabili le disposizioni ordinarie e, quindi, scatta l'obbligo di applicazione dei modelli Isa. Infine le società per azioni operanti in agricoltura devono sempre compilare gli Isa in quanto escluse dal reddito agrario e dalla possibilità di esercitare l'opzione di cui al citato comma 1093. L'esonero è possibile solo se i ricavi risultano superiori a 5.164.569 euro, in questo caso, infatti, sussiste l'esonero dagli Isa per tutti i contribuenti.

REPUBBLICA IN RENOVATA

